

Legnano, 02/04/2025

Spett. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli

Via PEC
agcom@cert.agcom.it

Oggetto: osservazioni su “*Consultazione pubblica concernente l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la rete nazionale televisiva n. 12*”, di cui all’All. A alla delibera n. 54/25/CONS, pubblicata il 13/03/2025.

Facciamo seguito alla pubblicazione in oggetto per sottoporre le seguenti osservazioni. Ciò sia in proprio, quali professionisti incaricati all’assistenza giuridico-amministrativa dalle società consortili interessate alla partecipazione alle procedure in titolo, che in qualità di soggetti formalmente delegati per conto degli stessi all’interazione con codesta Autorità (*cf.* deleghe agli atti di circa 250 imprese a favore dell’avv. Massimo Lualdi, firmatario della presente).

OSSERVAZIONI

Domanda n. 1.: “*Il rispondente ha altro da segnalare in relazione al quadro introduttivo sopra descritto?*”

Non si ravvisano ulteriori considerazioni da aggiungere al quadro introduttivo delineato, essendo stato il tema esaminato con esaustiva completezza e in ogni suo aspetto rilevante.

Domanda n. 2.: “*Il rispondente esponga le proprie considerazioni sui risultati di pianificazione prospettati con specifico riferimento al numero, alla distribuzione e all’estensione territoriale delle reti locali aggiuntive pianificate.*”

Si ritiene che le ulteriori reti pianificate, in particolare quelle per i bacini in cui dovrebbero avere luogo i c.d. *beauty contest* per l’assegnazione dei *mux DAB+*, che sono risultate di interesse per una pluralità di operatori, possano certamente essere idonee a soddisfare la richiesta dei *network provider*.

Domanda n. 3.: “*Tenuto conto che la presente attività di pianificazione è finalizzata all’integrazione del piano nazionale di assegnazione provvisorio delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, il rispondente ritiene che vi siano bacini di servizio dove è più opportuno rinviare la pianificazione delle nuove reti fino al momento in cui l’Accordo di coordinamento adriatico-ionico attualmente in discussione sarà sottoscritto, così da favorire un unico, organico intervento di ripianificazione, e di procedere, allo stato, alla pianificazione nei soli bacini interessati da eccesso di domanda rispetto al numero di reti precedentemente pianificate?*”

Non si ritiene opportuno attendere la sottoscrizione dell’Accordo di coordinamento adriatico-ionico per la pianificazione delle nuove reti individuate poiché le esigenze di coordinamento internazionale debbono essere comunque temperate con quelle degli operatori del settore¹, atteso che gli stessi debbono poter esercitare liberamente l’attività di impresa senza soluzione di continuità.

¹ Sia *network provider* che fornitori di servizi di media radiofonici, anche nativi digitali.

Avendo codesta Autorità già individuato una prima possibile pianificazione integrativa, non si può non considerare che attese e ritardi potrebbero limitare l'operatività del settore, rallentando l'affermazione della tecnologia DAB+ e quindi la sua graduale successione a quella analogica (FM). Pertanto, appare necessario procedere sin da subito con la pianificazione ed i rilasci dei diritti d'uso per tutte le reti, rimandando se necessario ad una fase successiva la possibile revisione del PNAF a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Adriatico.

Del resto, nelle questioni finali della bozza sottoposta a consultazione si afferma correttamente che “non è possibile ipotizzare la conclusione dei predetti lavori, data la complessità delle negoziazioni in corso, che avvengono tra 7 paesi sovrani, ciascuno con proprie esigenze e priorità, che risultano intrecciate in maniera interdipendente”.

Per quanto sopra detto, non si ritiene opportuno dilatare i termini temporali attuativi della pianificazione rimandandola ad un tempo futuro ed incerto, e ciò sia in ragione della espressa provvisorietà dell'intero PNAF DAB², che per la possibilità riconosciuta dall'art. 18 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss. mm. ii. di modificare i diritti d'uso rilasciati dal competente Ministero³.

A ciò si aggiunga che le risorse frequenziali rese disponibili dallo smembramento della non assegnata rete nazionale digitale terrestre n. 12 non possono, sin da questa fase, avere l'unica funzione di evitare i *beauty contest*, ma devono integrare le precedenti insufficienti attribuzioni avvenute in diverse aree

² In proposito, si rimanda alla Delibera Agcom 286/22/CONS (“Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”, in cui, al punto 17 delle “Valutazioni sulle osservazioni di carattere generale”) si legge: “Riguardo al carattere di temporaneità/provvisorietà del Piano, occorre osservare, in via generale, che i piani di assegnazione, per loro stessa natura, non possono mai essere considerati definitivi e immutabili. Essi, infatti, sono elaborati sulla base delle risorse radioelettriche che, nelle varie aree del territorio nazionale, sono messe a disposizione dell'attività di pianificazione dal coordinamento internazionale delle frequenze. Il quadro complessivo del coordinamento è definito dagli accordi vigenti sottoscritti dall'Amministrazione italiana nell'ambito di conferenze di pianificazione (es. Accordo GE06) ovvero direttamente con gli Stati radioelettricamente confinanti. Ogni eventuale mutamento del suddetto quadro, dovuto alla sottoscrizione di nuovi accordi o alla modifica di quelli vigenti, si deve necessariamente riflettere sulla pianificazione nazionale e sulle relative assegnazioni, che in tal modo ne restano sempre condizionate. Il PNAF televisivo adottato con la delibera n. 39/19/CONS, ad esempio, è già stato modificato in tre occasioni (delibere n. 162/20/CONS, n. 43/22/CONS e n. 253/22/CONS) per motivazioni che sono sempre legate all'evoluzione del quadro del coordinamento internazionale delle frequenze. Tali considerazioni rilevano maggiormente nel caso del piano oggetto del presente provvedimento (che è anche il primo piano di assegnazione delle frequenze per la radiofonia digitale su base nazionale), considerato l'attuale quadro del coordinamento internazionale sul versante adriatico in merito alle utilizzazioni della banda VHF-III. Infatti, sebbene i negoziati con gli Stati esteri radioelettricamente confinanti (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Slovenia) siano in corso da più di tre anni e la relativa conclusione, allo stato, non risulta ancora prevedibile, la circostanza che tali negoziazioni siano aperte e, conseguentemente, la possibilità che in futuro possano intervenire, anche a breve termine, nuovi accordi in merito agli assetti e alla ripartizione della banda VHF-III sul versante adriatico, giustificano la connotazione di “piano provvisorio” del presente PNAF. Tale aspetto dovrà essere adeguatamente considerato anche in sede di rilascio da parte del Mise dei diritti d'uso relativi alle reti destinate a operare in particolare in tale area del territorio nazionale, considerato altresì che il Codice (art. 18) prevede espressamente la possibilità di modificare i diritti d'uso rilasciati in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata”.

³ La norma prevede che: “1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione. 2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero”.

italiane, sia per esigenze di veicolazione di contenuti non altrimenti possibile, che per la differenziazione della programmazione⁴, caratteristica tipica della radiofonia locale ed ampiamente consolidata in *FM*, ma allo stato inespugnabile in *DAB+*⁵.

A titolo esemplificativo si vedano l'esempio dell'Emilia Romagna ove la carenza di un'aggiuntiva rete regionale ha inibito la veicolazione in *DAB+* di diverse emittenti radiofoniche impedendo la definizione di accordi di trasporto di *soggetti nuovi entranti* sui consorzi assegnatari⁶, nonché quello della Lombardia, ove la disponibilità di soli tre diritti d'uso regionali ha imposto sia la rinuncia alla procedura di un ente consortile⁷, che la conversione su reti pluri-provinciali di altri due consorzi che avrebbero voluto offrire il servizio sull'intero territorio lombardo.

Domanda n. 4.: *“il rispondente ha qualche considerazione sulle questioni finali sopra descritte?”*

In ragione del mutato contesto regolamentare ed allo scopo di garantire a tutti i soggetti interessati parità di condizioni, dovrebbero essere legittimati a partecipare alle nuove procedure di assegnazione delle reti *DAB* anche i soggetti già assegnatari delle reti pianificate in origine, ovviamente con l'impegno a rinunciare, in caso di aggiudicazione, al diritto d'uso precedentemente attribuito, ovvero di poterlo gestire in sede di accordo da raggiugersi, come previsto dalla *Linee Guida*, successivamente alla fase di manifestazione di interesse, con la supervisione del competente Ministero.

In tale prospettiva, nel caso in cui non dovessero raggiugersi accordi tra gli operatori si potrebbe procedere con la fase di *beauty contest* sul modello di quello delle reti nazionali, senza rischi di riduzione all'inattività dei consorzi soccombenti nella gara, poiché le risorse iniziali rimarranno comunque disponibili.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si saluta cordialmente.

⁴ editoriale e commerciale;

⁵ Con la provvista frequenziale messa a disposizione da Agcom per il *DAB* locale, potrà essere conseguita la necessità di differenziazione della programmazione editoriale o commerciale attraverso l'utilizzo di reti decomponibili, fin qui scarsamente sfruttate per tali esigenze, attesa la rinnovata capienza di risorse.

⁶ Sicché la rinnovata disponibilità frequenziale è quanto mai provvidenziale.

⁷ Con necessità, *in limite litis*, dei relativi soci di trovare allocazione su consorzi assegnatari, non sempre in grado di garantire il servizio nei territori di specifico interesse.